



Repertorio n. Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO E DELLA SANITÀ"
(SGSM)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) questo giorno di

del mese di

In, nello studio a,

Avanti a me dott., notaio iscritto al Collegio Notarile di e
residente a, e presenti i testimoni signori:

.....

.....

sono comparsi i signori:

<<cognome e nome rappresentante>>, nato a il
....., domiciliato per la carica a Venezia (VE), Mestre, Via Don Tosatto
n. 147,

codice fiscale:

che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore Generale dell'**Azienda
ULSS 3 Serenissima**, con sede in Venezia (VE), Mestre, Via Don Tosatto n. 147,

Codice fiscale n.

autorizzato da:

- legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
- deliberazione del Direttore Generale in data <.....>, n. <.....>, che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

<<cognome e nome rappresentante>>, nato a il,
domiciliato per la carica a (....),

codice fiscale:

che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di rappresentante legale della
Regione del Veneto

Codice fiscale n.

autorizzato da:



50c79aa9



- legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
- deliberazione della Giunta Regionale del <.....> n. <.....>;
- delega rilasciata dal presidente della Regione del Veneto, dott. <>, in data <.....> n. <.....>, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B"

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

ARTICOLO 1

La REGIONE DEL VENETO e l'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA, come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi degli articoli 14 e seguenti C.C. e in conformità alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 18, una Fondazione denominata "**Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità**" (SGSM).

La Fondazione ha sede legale presso il sito storico della Scuola Grande di San Marco in Venezia, Campo SS. Giovanni e Paolo n. 6777, e può avere anche sedi operative diverse dalla sede legale.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione del Veneto. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha, quali finalità, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei Musei della Scuola Grande di San Marco, assieme alla Biblioteca di storia della medicina e all'Archivio Storico e l'attività di ricerca storico-documentale per la sanità dell'Ospedale di Venezia.

In particolare, la Fondazione realizza il suo impegno con:

- attività dirette e collaborazione con terzi, per la salvaguardia architettonica e artistica degli edifici storico-monumentali;
- esposizioni permanenti e temporanee di opere e materiale storico, artistico e archivistico e promozione di programmi ed eventi culturali, anche cooperando con soggetti terzi;
- restauro, conservazione, classificazione e trattamento di libri e di documenti storici, consultabili anche dal pubblico, e recupero di ogni materiale utile a custodire e proporre la storia della Scuola Grande di San Marco e della sanità veneziana;
- gestione per l'apertura al pubblico dei locali della Scuola Grande di San Marco, di altri locali connessi funzionalmente, già appartenenti al Convento Domenicano, della Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti e la gestione di altri locali che le siano assegnati;
- organizzazione di attività di studio, formazione e di divulgazione, in materia di storia della medicina e della salute e su tematiche di attualità e rilevanza storica, sociale, morale, civica, anche collaborando con istituzioni esterne, italiane o straniere;



50c79aa9



- promozione della ricerca e della formazione medica e sanitaria in ambito storico.

La Fondazione promuove l'intesa con altre consimili istituzioni museali e con organizzazioni anche internazionali, per sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'offerta scientifica/culturale e informativa, con le Aziende sanitarie della Regione del Veneto e altri centri di documentazione storico-sanitari del Veneto, nonché con la Fondazione MUSME (Museo di Storia della Medicina e della Salute).

In particolare, istituisce e mantiene rapporti con Amministrazioni pubbliche, con privati, con altre fondazioni e organismi di qualsiasi natura ritenuti idonei al raggiungimento dei predetti scopi, stipulando eventualmente con essi accordi e convenzioni, organizzando e favorendo incontri e occasioni di studio.

La Fondazione opera secondo principi di economicità ed efficacia di gestione e, per il raggiungimento dei suoi scopi, secondo il pubblico interesse, può esercitare attività accessorie commerciali (es. gestione di bookshop, di locali di ristoro e di altri spazi espositivi e non del complesso edilizio), nonché, sempre in via secondaria e strumentale, ogni attività mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, previa autorizzazione dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Per le forme di gestione del museo, si osserverà quanto previsto dal Capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali" del Titolo II del Codice dei Beni Culturali o del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

La Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle sin qui indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono stabiliti nello Statuto che, previa lettura da me datane ai componenti, viene da essi approvato e firmato con me notaio e, quindi, allegato al presente atto sotto la lettera "C" quale sua parte integrante e sostanziale.

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, nominati secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto all'articolo 9.

Le cariche durano tre anni e sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Presidente della Fondazione è scelto e nominato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e al medesimo, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

Vengono nominati dal Direttore Generale dall'Azienda ULSS 3 Serenissima a comporre il Consiglio di Amministrazione, per il primo triennio, quali Consiglieri i signori:

-, facente parte della Direzione strategica dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;



-, quale Direttore della UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Venezia;
-
-
-

Le cariche debbono essere accettate dai membri designati.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è formato da Fondo di dotazione come indicato all'articolo 3 dello statuto e dal Fondo di gestione, come indicato all'articolo 4 dello Statuto.

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i soci fondatori "Azienda ULSS 3 Serenissima" e "Regione del Veneto" dotano la stessa dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), costituito come segue:

- quanto alla REGIONE DEL VENETO, mediante versamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
- quanto all'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA, mediante versamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero);
- mediante n. 2 (due) assegni circolari, non trasferibili, emessi dalla Banca ".....", filiale di in, in data, all'ordine della "Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità", rispettivamente n. dell'importo di € (..... virgola) e n. dell'importo di € (..... virgola

Il negozio di dotazione è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, quale persona giuridica.

Il fondo di gestione è costituito dai contributi annuali dei soci fondatori e dei sostenitori, tra cui, per i primi due esercizi finanziari, i seguenti:

❖ quanto alla "REGIONE DEL VENETO":

- risorse finanziarie: contributo annuale di € 30.000,00 (trentamila);

❖ quanto all'"AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA":

- risorse finanziarie: contributo annuale costituito dalla sommatoria di una quota fissa di € 30.000,00 (trentamila) e di una eventuale quota variabile – collegata ai costi di gestione e ai costi specifici per la realizzazione dei programmi annuali – da calcolarsi annualmente entro fine febbraio anche in funzione delle entrate proprie della Fondazione;

Tra Azienda ULSS 3 Serenissima e Fondazione sarà stipulata convenzione che indica i beni mobili e immobili dati in comodato, che regola regolante l'uso degli spazi museali che



rimangono a disposizione per lo svolgimento di funzioni sanitarie e tecnico amministrative della medesima Azienda ULSS 3 Serenissima e che prevede e disciplina:

- la collaborazione per la redazione dei verbali e la tenuta dell'archivio della Fondazione;
- la messa a disposizione di collezioni e oggetti di rilevante interesse storico-museale;
- la collaborazione per le attività didattiche con le scuole;
- la collaborazione per il reperimento del materiale storico espositivo proveniente dal territorio (libri, attrezzature, etc).

ARTICOLO 5

All'estinzione della Fondazione i beni concessi in comodato torneranno nella disponibilità dei soggetti titolari degli stessi, mentre il residuo patrimonio e il residuo Fondo di gestione della Fondazione verranno devoluti all'Azienda ULSS 3 Serenissima, quale Ente avente fine di pubblica utilità, portatore di interessi pubblici, con vincolo di destinazione dei beni medesimi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita, escludendosi, per contro, altre finalità.

ARTICOLO 6

Per lo svolgimento delle sue attività, la Fondazione potrà avvalersi, oltre che di personale proprio, anche di personale distaccato dalle strutture dei Fondatori e dei sostenitori, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, nonché di rapporti di collaborazione con soggetti e personale esterni, per attività specialistiche o per attività che possono essere svolte senza vincolo di subordinazione, nonché, altresì, della collaborazione di dottorati di ricerca e di titolari di borse di studio.

La Fondazione si può avvalere, infine, di servizi messi a disposizione dai soci Fondatori, dai sostenitori o da enti e da fondazioni a tal fine convenzionati.

ARTICOLO 7

Il Revisore legale dei Conti effettivo e il Revisore legale dei Conti supplente vengono nominati dalla Giunta regionale del Veneto, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto.

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno e si chiuderà con il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario terminerà il 31 dicembre dell'anno di costituzione della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per il perfezionamento della costituzione della Fondazione e per ottenerne il riconoscimento, con facoltà di subdelegare a terzi il compimento di singoli atti o pratiche nell'interesse della Fondazione.



Ai fini di cui sopra il Presidente viene anche autorizzato ad apportare, allo Statuto allegato, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero ritenersi eventualmente opportune o necessarie per l'acquisto della personalità giuridica.

ARTICOLO 10

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Si chiedono, se e in quanto applicabili, tutte le agevolazioni di legge esistenti e riferibili al presente atto e all'attività della Fondazione.

In sede di registrazione, questo atto sconterà l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi art. 11-bis tariffa, parte prima, allegata al T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

In presenza dei suddetti testimoni, io notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo hanno approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me su fogli per intere facciate e fin qui della

Sottoscritto alle ore

